



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 201 del 23/09/2014 -
Determinazione nr. 2434 del 23/09/2014**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Germania. Società RECYCLA srl. Notifica IT 017750.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Germania rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 28 luglio 2014;
- la notifica è relativa allo smaltimento (D10) di 1.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso) non elencato nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 40 trasporti su strada;
- la notifica ha il numero IT 017750;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH Äußerer Ring 5085107 Baar-Ebenhausen;
- il vettore/trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è il seguente:
 1. Settentrionale trasporti Spa, via Strade nuove 3, 31054 POSSAGNO (TV)
- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Germania, con transito in Austria;
- con nota di data 30 luglio 2014 (prot.54098), lo scrivente ufficio ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Regierung von Oberbayern, 80538 München con nota di data 1° settembre 2014, pervenuta via fax lo stesso giorno, ha attestato il ricevimento della notifica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento CE 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- Decreto Regionale n. 2325/ALP.10-PN del 5.11.2009 e successivi aggiornamenti 2297 del 30.11.2011, 1330 del 30/05/2012, 330 del 26/02/2013 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recycla srl ubicato a Maniago, via Ponte Giulio 62;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 11 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

La notifica costituisce una sostanziale reiterazione della notifica IT 016857, scadente in data 18 marzo 2015.

Considerando che la spedizione avrà inizio non prima del 18 marzo 2015 si ritiene opportuno prescrivere l'effettuazione di una nuova analisi dei rifiuti, da inviare alle Autorità prima dell'avvio delle spedizioni.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Recycla srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa.

Tale termine, che coincide con quello di formazione del tacito consenso dell'autorità di transito, scade il 1° ottobre 2014.

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 017750** relativa al trasporto in Germania (impianto GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH Äußerer Ring 5085107 Baar-Ebenhausen) a fini di smaltimento (D10) di **1.000 Mg (t)** di rifiuti costituiti da miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, codice CER 19.02.04*, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 40 trasporti su strada come in premessa indicato.
2. il consenso alla spedizione è valido dal **18 marzo 2015** sino al **17 marzo 2016**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità tedesca di destinazione nonché quello dell'autorità austriaca di transito, anche in forma tacita;
4. **è stabilita le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Recycla srl;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quello indicato nel dossier di notifica ed indicato in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;

- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. RECYCLA srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del punto 6 "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" RECYCLA srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
 - e. Prima dell'avvio delle spedizioni dovrà essere prodotta alle competenti autorità una nuova analisi dei rifiuti.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di

esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 23/09/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 23/09/2014 08:22:59

IMPRONTA: 85A39562DE959627F895E0B7D52958AC354BE66889608C979E0EB165003DEE29
354BE66889608C979E0EB165003DEE2938148DB05944970DE2108DC30F7F7C51
38148DB05944970DE2108DC30F7F7C514BC7631510468AC0AE6FD183421A39BF
4BC7631510468AC0AE6FD183421A39BF532F84C3793B0C76DCD4B88D2116C394